



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

QUINTA SESSIONE
(Strasburgo, 26-28 maggio 1998)

RISOLUZIONE 60 (1998)¹

**SULLA VERIFICA DELLE PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DELLE DELEGAZIONI
NAZIONALI E DI INVITATI SPECIALI PRESSO IL CPLRE
E SULLA VERIFICA DEI POTERI DEI MEMBRI**

¹ Discussa e adottata dal Congresso il 26 maggio 1998, la seduta (ved. doc. CG (5) 1, progetto di Risoluzione presentato dalla Sig.ra P. Dini e dal Sig. H. Skard, Relatori).

Il Congresso,

1. Visti gli Articoli 2, 3 e 4.2 della Carta del CPLRE e l'Articolo 2bis del Regolamento interno del CPLRE, che reggono la composizione delle delegazioni nazionali, la procedura ufficiale di designazione dei membri e delle delegazioni di invitati speciali;
2. Visto l'Articolo 3 della Risoluzione statutaria e l'Articolo 6 della Carta del CPLRE, che espongono una ripartizione equilibrata delle delegazioni nazionali - tra le due camere - tra i delegati e i supplenti;
3. Avendo preso nota della Relazione 8028, intitolata "Congresso dei poteri locali : attività recenti e proposte di riforma", nonché della Raccomandazione 1363 (1998) e della Risoluzione 1151 (1998) dell'Assemblea parlamentare in merito ai cambiamenti futuri del regolamento interno del CPLRE relativi alla verifica dei poteri dei membri;
4. Ricordando che il Comitato dei Ministri dovrà esaminare nuovamente nel 2000 le disposizioni transitorie della Carta del CPLRE, ivi compresi i criteri per la composizione della Camera delle Regioni;
5. Avendo preso atto del parere del gruppo di lavoro sulla Carta europea dell'autonomia locale incaricato di esaminare in che misura la designazione da parte dello Stato di funzionari a capo dell'esecutivo di un ente locale o regionale sia conforme all'Articolo 2 della Carta del CPLRE, parere emesso a seguito della Risoluzione 29 (1996);
6. Preso conoscenza della relazione dell'Ufficio di presidenza, presentata dalla Sig.ra Dini e dal Sig. Skard, relatori;
7. Rammenta che la composizione equilibrata delle due camere e la ripartizione equilibrata tra i rappresentanti e i supplenti sono due condizioni preliminari indispensabili per il buon funzionamento del CPLRE e che, per questa ragione, gli Stati membri devono provvedere ad indicare esplicitamente nella loro procedura specifica nazionale di designazione la ripartizione dei rappresentanti titolari e dei supplenti tra le due camere;
8. Richiama ugualmente l'attenzione dei paesi nei quali non esiste ancora l'autonomia regionale sul fatto che vengono applicati l'Articolo 3 della Risoluzione statutaria e l'Articolo 6 della Carta del CPLRE;
9. Si rammarica del fatto che si sia diffusa tra le delegazioni la pratica - accettata in passato a titolo eccezionale - di designare dei supplenti non appartenenti ad alcuna delle due camere, benché tale pratica non corrisponda alle regole attuali del CPLRE: si tratta dei casi seguenti: delegazioni dell'Albania, della Bulgaria, dell'Islanda, della Norvegia, di San Marino e dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia";
10. Invita Andorra, la Bulgaria, l'Ungheria, Malta e la Slovenia a fornire, nel termine di 5 mesi, spiegazioni chiare riguardanti i criteri seguiti per la designazione dei loro membri presso la Camera delle Regioni;
11. Invita il Regno Unito, alla luce delle riforme in corso, a stabilire, per il prossimo rinnovo delle delegazioni (nel 2000), dei criteri precisi riguardanti la ripartizione della sua delegazione tra le due Camere;

12. Si rammarica del fatto che tutti i membri delle delegazioni nazionali di Andorra, dell'Islanda, della Federazione di Russia e dell'Ucraina, come pure certi membri delle delegazioni dell'Austria, di Cipro, dell'Estonia, della Grecia, della Lettonia e del Portogallo non abbiano indicato la loro appartenenza politica, ai sensi dell'Articolo 2, paragrafo 2(c) della Carta e dell'Articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento Interno ed invita tali candidati a fornire le suddette informazioni entro 5 mesi;

13. Deplora che la composizione della maggior parte delle delegazioni non comporti un'equa rappresentanza femminile, come lo prescrive l'Articolo 2(d) della Carta del CPLRE e che inoltre nessuna rappresentante di sesso femminile faccia parte delle delegazioni di Andorra, del Liechtenstein, del Lussemburgo, di Malta, del Portogallo, della Romania, della Federazione di Russia (per la Camera delle Regioni) e dell'"ex Repubblica Jugoslava di Macedonia"; invita pertanto tali paesi a porre rimedio a tale situazione nel termine di 5 mesi; in caso contrario, i poteri delle suddette delegazioni dovranno essere riesaminati prima della prossima sessione plenaria;

14. Approva, in via provvisoria, la designazione dell'insieme dei delegati delle delegazioni della Polonia e della Slovacchia, considerando che le prossime elezioni amministrative e regionali, che si svolgeranno in tali paesi potrebbero modificare notevolmente l'equilibrio tra i poteri locali e i poteri regionali;

15. Invita l'Italia e la Spagna ad avvalersi meno dell'Articolo 2, paragrafo 1 della Carta per quanto concerne la designazione di persone che non sarebbero titolari di un mandato, ma responsabili diretti dinanzi ad organi eletti locali o regionali; occorre in particolare rispettare l'Articolo 2bis, paragrafo 2(ii) del Regolamento interno del CPLRE (diritto di tali persone di essere membri di diritto di un organo esecutivo politico) per il prossimo rinnovo delle delegazioni (nel 2000) e decide di tener presente tale problema al momento delle future revisioni della Carta, previste per lo stesso anno;

16. Convinto che una corretta applicazione dell'Articolo 2(1) della Carta e dell'Articolo 2bis, paragrafo 2(ii) del Regolamento interno impedirebbero la designazione presso il Congresso dei governatori turchi, invita l'Ufficio di presidenza ad esaminare con il paese interessato come porre rimedio alla situazione a tempo per il prossimo rinnovo delle delegazioni (7a sessione, nel 2000);

17. Convinto che una corretta applicazione dell'Articolo 2(1) della Carta e dell'Articolo 2bis, paragrafo 2(ii) del Regolamento interno impedirebbero la designazione presso il Congresso dei sindaci e dei governatori di provincia dell'Olanda, come pure dei governatori turchi, invita l'Ufficio di presidenza ad esaminare con i paesi interessati come porre rimedio alla situazione a tempo per il prossimo rinnovo delle delegazioni (7a sessione, nel 2000);

18. Accetta, momentaneamente, la designazione del Sig. Jozo Lucic (delegazione della Bosnia ed Erzegovina), sottolineando però che devono essere fornite delle informazioni complete, entro 5 mesi, in merito alla procedura seguita, come pure un elenco completo della delegazione, che rispetti l'equilibrio geografico e politico e tenga conto dei vari livelli di enti territoriali, come pure di un'equa rappresentanza femminile, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della Carta; qualora tali condizioni non fossero soddisfatte nel lasso di tempo stabilito, la designazione potrebbe venir ritirata; non può accettare la designazione del Sig. Tarik Ahic, che non è in possesso del mandato di eletto;

19. Riserva la sua posizione per quanto riguarda la composizione - che non le è pervenuta - delle delegazioni della Francia (Camera delle regioni) e dell'Armenia ed incarica il proprio Ufficio di presidenza di verificare i poteri di dette delegazioni, non appena le designazioni saranno ricevute;

20. Incarica l'Ufficio di presidenza di seguire la messa in opera dei paragrafi 9,10,11,12,13,14,16,17 e 18 per i paesi interessati e di presentare una relazione in merito ai progressi realizzati al momento della riunione della primavera del 1999 della Commissione permanente e di rivedere e stabilire criteri precisi per le procedure nazionali di designazione dei membri delle delegazioni, come pure un modo preciso per la presentazione dei nuovi membri delle delegazioni del Congresso;

21. Approva le procedure di designazione delle delegazioni e della verifica dei mandati dei delegati, con riserva dei punti sopra sollevati.